

IMPOSTE SUL REDDITO

La nuova tassazione delle partecipazioni qualificate

di Dottryna



A partire dai dividendi percepiti dal 1° gennaio 2018 e dai redditi diversi conseguiti dal 1° gennaio 2019, per le persone fisiche non imprenditori non rileverà più la distinzione tra partecipazione non qualificata e qualificata. La novità va ad integrare le modifiche apportate dal D.M. 26 maggio 2017 e per tale motivo è stato previsto un regime transitorio.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Fiscalità internazionale”, una apposita Scheda di studio.

Per la **persona fisica** che percepisce i dividendi (nel caso di partecipazione agli utili in società), l'importo erogato viene qualificato come **reddito di capitale** ([articolo 44, comma 1, lettera e del Tuir](#)). Con le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018, le **partecipazioni qualificate detenute da soggetti Irpef non imprenditori avranno lo stesso trattamento fiscale riservato a quelle non qualificate**. Pertanto, i dividendi verranno tassati sull'intero ammontare con la ritenuta a titolo d'imposta pari al 26% e, allo stesso tempo, è stato modificato anche l'[articolo 5 del D.Lgs. 461/1997](#), il quale prevede ora che l'imposta sostitutiva del 26% sul *capital gains* (redditi diversi) si applichi anche alle qualificate.

Le novità si applicano ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019. Tuttavia, il [comma 1006](#) prevede un particolare **regime transitorio** per i redditi di capitale, richiamando espressamente le disposizioni contenute nel D.M. 26 maggio 2017. In particolare, è previsto che la **diversa tassazione per le partecipazioni qualificate e non, continui ad essere applicabile agli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, distribuiti a seguito di delibere assunte tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.**

Pertanto, la ritenuta al 26% sarà applicata alle partecipazioni qualificate, per i dividendi relativi a:

- utili formatesi a partire dall'1.01.2018,
- utili formatesi fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, ma deliberati successivamente

al 31.12.2022.

Mentre per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, la cui distribuzione è stata deliberata tra l'1.01.2018 e il 31.12.2022, si applica il seguente regime di tassazione:

- per le partecipazioni non qualificate, il dividendo è tassato integralmente con la ritenuta a titolo d'imposta pari al 26%;
- per le partecipazioni qualificate, il dividendo concorrerà a formare il reddito in diversa percentuale, a seconda di quando l'utile è maturato, nelle seguenti misure:
 - Utili formati fino al 31.12.2007: concorrono a formare il reddito complessivo nel limite del 40%;
 - Utili formati dall'1.01.2008 al 31.12.2016: concorrono a formare il reddito complessivo nel limite del 49,72%;
 - Utili formati dall'1.01.2017 al 31.12.2017: concorrono a formare il reddito complessivo nel limite del 58,14%.

Per effetto della presunzione dettata dal **D.M. 2 aprile 2008**, così come integrata dal **D.M. 26 maggio 2017**, a partire dalle **delibere di distribuzione successive a quella avente a oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016**, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano **prioritariamente formati** con utili prodotti dalla società o ente partecipato **fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007**, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

Infine, nella seguente tabella si riepilogano le condizioni previste per la classificazione della partecipazione.

TIPOLOGIA	PARTECIPAZIONI QUALIFICATE	NONPARTECIPAZIONI QUALIFICATE
SOCIETÀ NON QUOTATE		

DOTTRYNA
Euroconference

*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.

richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

